

Pene e Ordinamento penitenziario - Espulsione dello straniero dallo Stato - Misura alternativa alla detenzione (L.189/2002) - Condizione ostativa all'espulsione prevista dall'art.19, D.lvo 286/1998 - Fattispecie.

Autore: Ordinanza

In: Giurisprudenza commentata

ORDINANZA

all'udienza del

19 aprile 2006

nel procedimento di sorveglianza relativo all' **OPPOSIZIONE**

avverso

DECRETO

DI

ESPULSIONE

ex art.

16

D.L.vo

n. 286 del 1998,

così come modificato dall'art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189,

emesso dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA

in data 26.01.2006

promosso

da:

A. M.
nato

in

Algeria
il xxx xxx

DETENUTO
presso la
Casa
Circondariale di ALESSANDRIA - DON SORIA

VISTO
il parere

come da verbale del
P.G.;

VISTI

gli

atti
del
procedimento
di
sorveglianza
sopra specificato;

CONSIDERATE

le risultanze delle documentazioni acquisite,
delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione
e della discussione di cui a separato processo verbale;

O S S E R V A

Il
Magistrato di sorveglianza di ALESSANDRIA,
in data 26.01.2006,
ha emesso decreto di espulsione ex art.

16 D.L.vo n. 286 del 1998,
così come modificato dall'art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189,
nei confronti del detenuto in epigrafe generalizzato.

Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto opposizione ai sensi del comma 6
dell'art. 16
della citata Legge.

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge

Il Collegio ritiene che
il reclamo sia
infondato: il provvedimento impugnato è, infatti,

logicamente e adeguatamente motivato con il riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge, i quali
si riducono alla assenza di titolo di permanenza legittima sul territorio dello Stato, alla durata
infra-biennale

della pena residua, alla insussistenza dei motivi ostativi concernenti la convivenza con cittadini italiani,
al titolo di reato in espiazione
e la situazione del paese di appartenenza.

Nessuno dei motivi di impugnazione allegati dall'interessato ha pregio e può infirmare la decisione del
giudice a quo.

Non ha, in particolare, rilevanza l'affermata presenza, sul territorio nazionale, di una parente

(asseritamene, la cognata dell'interessato), sul duplice, ostativo, rilievo che quest'ultima non è cittadina italiana né risulta convivente con l'interessato, requisiti previsti entrambi ai fini dell'applicazione della salvaguardia posta all'esecuzione del provvedimento di espulsione dall'art.19 del T.U.Str, così come modificato dalla l. 30.7.02, n.189.

Neppure rilevante è il rilievo che lo stato detentivo costituirebbe forza maggiore ai fini della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base dell'allegata esistenza di alcune circolari del ministero dell'interno secondo le quali lo stato detentivo costituirebbe ex se valido titolo di permanenza sul territorio nazionale, di tal che lo straniero detenuto avrebbe l'onere di formulare l'istanza di rinnovo del documento di soggiorno terminata l'espiazione della pena detentiva.

Nella specie, infatti, risulta che il soggetto, già al momento dell'arresto, risultava destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativo (ordine del Questore di Torino n.784/04 dd. 10.4.04) e che pertanto la situazione di irregolarità preesisteva al sopravvenire dell'ipotetica causa ostativa o di forza maggiore costituita dalla restrizione in carcere.

Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.

P.Q.M.

Visto l' Art. 16

D.L.vo

n.286 del 1998 così come modif. dalla Legge n. 189 / 2002 e
gli artt. 666 e 678 c.p.p.;

R E S P I N G E

L'OPPOSIZIONE

come sopra proposta .

Torino, così deciso il

19 aprile 2006

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dr. Fabio FIORENTIN)

(Dr. Marco VIGLINO)

<https://www.diritto.it/pene-e-ordinamento-penitenziario-espulsione-dello-straniero-dallo-stato-misura-alternativa-alla-detenzione-l-1892002-condizione-ostativa-all-espulsione-prevista-dall-a-3/>